

Il giorno 24.01.2017, presso la sede di SDL CENTROSTUDI SPA, in Mazzano (BS) alla Via Padana Superiore n. 82/b sono presenti il sig. ABRUZZO VINCENZO ed il sig. FABIO CAPPELLETTI della società MONDIALTEMPRA SRL, il dott. Piero Calabrò, la dott.ssa Giulia Diotti e l'Avv. Giovanni Lauro.

A seguito dell'intervento del sig. Abruzzo nella trasmissione "Mi manda rai tre" andata in onda il giorno 18.01.17 il predetto cliente ha richiesto un incontro con il dott. Calabrò al fine di verificare lo stato delle posizioni relative alla pratica affidata all'Avv. Letterio Stracuzzi.

Dopo ampia discussione, nella quale il dott. Calabrò ha evidenziato che mai, prima della diretta, era venuto a conoscenza delle problematiche lamentate dal sig. Abruzzo nemmeno da parte della redazione di Mi Manda RaiTre, tra le parti si è convenuto quanto segue:

- 1) considerato che, dalla lettura della sentenza di primo grado e di appello è emerso che il rigetto della domanda e la conseguente condanna per lite temeraria sono state determinate dalla inammissibilità della domanda di ripetizione proposta con il rapporto ancora aperto e dalla mancata produzione della *"documentazione indispensabile per l'esame delle domande proposte ed in particolare senza produrre nemmeno un estratto conto, sebbene siano stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c."*;
- 2) ritenuto, pertanto, che la soccombenza in giudizio ed i conseguenziali oneri economici a carico del cliente relativi all'esborso delle spese di causa liquidate in favore di controparte sono stati determinati da cause estranee alla diretta attività peritale di SDL e sono, pertanto, imputabili, verosimilmente, ad ipotesi di responsabilità professionale del legale che ha seguito la pratica;
- 3) SDL ha manifestato la propria disponibilità a curare gratuitamente e senza alcun onere, per conto del cliente, che con la sottoscrizione della presente accetta, ogni necessaria fase sia stragiudiziale che eventualmente giudiziale (pervio rilascio di apposita procura a legale all'uopo designato) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle rilevate responsabilità professionali dell'Avv. Stracuzzi.
- 4) Le parti si ritengono, pertanto, pienamente soddisfatte ed a tal fine il sig. Abruzzo ed il sig. Cappelletti autorizzano SDL CENTROSTUDI SPA a divulgare pubblicamente l'odierno incontro ed i contenuti della intercorsa conversazione, dando atto della piena correttezza dell'operato della società e della estrema cordialità del colloquio oggi avvenuto.